SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 31 MARZO 1950

(23ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIUA

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Disciplina delle bombole per metano » (N. 494):

De Luca, *relatore* . *Pag.* 197, 204 e *passim*
Bosco . . . . . 204, 206 e *passim*
Molinelli 204, 206, 223
Ziino, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* . . . . 204, 205 e *passim*
Braitenberg 205
Tomè . . . . . 208, 213 e *passim*
Martini 215

La riunione ha inizio alle ore 15,30.

Sono presenti i senatori: Asquini, Benedetti Tullio, Bosco Giacinto, Braitemberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, De Luca, Fiore, Flecchia, Ghidetti, Giua, Martini, Giacometti, Molinelli Mott, Sartori, Tamburrano, Tomè.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Ziino.

TOMÈ, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano » (Numero 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano ».

DE LUCA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si propone alla nostra approvazione, e sul quale ho l'onore di riferire, non ha una portata molto vasta; ma presenta, a mio avviso, questioni interessanti che debbono essere preliminarmente affrontate e risolte, se si vuole dall'un canto tutelare i diritti e le ragioni dell'Ente Nazionale Metano, che sono poi i diritti e le ragioni dello Stato, e dall'altra attuare, nei limiti del possibile, quella sostanziale giustizia per tutti che è e deve essere tra gli obbiettivi primi di chi è chiamato a fare le leggi, cercando di inquadrare il nuovo istituto che con questa legge andiamo a creare nel sistema giuridico generale del nostro Paese.

È in tutto superfluo rilevare la enorme importanza che per l'economia nazionale ha assunto già e sta assumendo con vertiginosa progressione una delle pochissime risorse del sottosuolo concesse al Paese nostro: il gas metano.

Penserà la genialità degli inventori e degli scienziati a segnare nuovi obbiettivi di sfruttamento di questa ricchezza: per intanto, il

gas viene largamente usato come carburante e come combustibile.

La distribuzione capillare del gas avviene mediante bombole della capacità, in genere, di dieci metri cubi di gas compresso a 200 atmosfere, quantità equivalente a litri dieci di benzina. L'applicazione di gran lunga più importante di questo prezioso idrocarburo è finora quella di carburante per mezzi pesanti. Potendo poi disporre, fin qui, di circa un miliardo di metri cubi annui (come ebbe a riferire in Parlamento il Ministro dell'industria), si può calcolare che noi disponiamo dell'equivalente di dieci milioni di quintali all'incirca di benzina, che, se non sono ancora moltissimi, non sono neppure pochi, essendo noi, per questa essenza – insostituibile nella vita moderna e il cui consumo è geometricamente progrediente – mancipî dell'estero. Vasti, ricchi giacimenti si vengono scoprendo continuamente ed è sperabile che presto la disponibilità del gas sarà di molto aumentata.

Era naturale e necessario che l'attenzione del Governo cadesse quindi sui mezzi e sui sistemi di distribuzione capillare del metano, campo nel quale, purtroppo, regnava e regna tuttavia una enorme confusione. Questa è derivata da cause molteplici: la fretta nell'organizzare il servizio; i ripieghi, fors'anche necessari per la scarsezza dei mezzi, con cui si credette probabilmente di obbedire formalmente alle leggi del tempo, pur sfuggendo alle conseguenze che ne derivavano; le distruzioni e le dispersioni conseguenti alla guerra; la privata speculazione, i furti, il caos giuridico e morale che la sconfitta provocò nel Paese e così via.

Mi sia consentito di dire subito in proposito che il sistema escogitato dai compilatori del disegno di legge in esame, per regolare la proprietà delle bombole, mi è apparso empirico ed affrettato: si è voluto tagliare, non sciogliere, i nodi, invero piuttosto intricati, che la situazione presentava; ma questo consiglio non mi è apparso il migliore. Il conquistatore non si attarda: non lo potrebbe, e taglia con la spada il groviglio. Il legislatore, invece, deve tentare il tentabile per dipanare l'intrico, onde essere in grado, poi, di dettare le norme che giustizia ed equità possano consigliare.

La premessa del Ministro al disegno di legge sottoposto al nostro esame, accenna, assai rapidamente, ad una ben strana procedura adottata nel 1941–42 per la requisizione delle bombole per metano compresso: « Furono requisite dall'Ente Metano 43.929 bombole, di cui 34.278 furono lasciate in uso agli stessi proprietari, previa ritenuta, a titolo di cauzione, della istessa indennità di requisizione ». Null'altro.

Non sarà inutile a questo punto, di esaminare la legislazione e le disposizioni in forza delle quali si addivenne, da parte dell'Ente Nazionale Metano, durante l'ultima guerra, alla requisizione delle bombole per metano compresso, nonchè all'acquisto, con esclusiva, di tutte le bombole di nuova fabbricazione.

L'Ente Nazionale Metano venne istituito con legge 2 ottobre 1940, n. 1501. Per esigenze belliche, ed un po' anche per l'andazzo accentratore del regime, in applicazione del regio decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1728, « riconosciuta la urgente necessità nel periodo di guerra, di disciplinare la distribuzione del metano nel territorio del regno », con decreto del Ministro delle corporazioni 16 marzo 1941 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 58) veniva disposta la denuncia dei recipienti destinati a contenere metano compresso da parte di tutti coloro (enti, aziende e privati) che ne fossero già o ne venissero in possesso in prosieguo. La denuncia, con scheda conforme allegata, doveva essere compilata in tre esemplari: una per il denunciante, una per il Consiglio provinciale delle Corporazioni ed una per l'Ente Metano. Con lo stesso decreto ministeriale si vietava, senza espressa autorizzazione di detto Ente, la vendita di recipienti per metano compresso, il noleggio di bombole da parte di chi non fosse produttore o venditore di metano, nonchè il noleggio da parte dei venditori di metano a coloro che non assicurassero un ciclo di utilizzazione delle bombole noleggiate inferiore a quattro giorni, ecc.

Si autorizzava altresì, su disposizione del Ministero delle corporazioni, l'Ente Nazionale Metano a requisire tutte o parte delle bombole in possesso di enti, ditte o privati, « per garantire la regolare distribuzione del metano ».

Con decreto dello stesso Ministro 22 set-

tembre 1941 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 230) si disponeva la requisizione delle bombole, dietro corresponsione dei prezzi di requisizione stabiliti con il provvedimento ministeriale 7 maggio 1941. Il decreto non avrebbe dovuto applicarsi nei confronti delle amministrazioni di Stato o delle ditte produttrici o distributrici di metano. Senonchè, con nuovo decreto 18 luglio 1942 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47) venivano assoggettate a requisizione anche le bombole di proprietà delle Ditte produttrici e distributrici di metano.

L'Ente Nazionale Metano, avvalendosi della disposizione dell'articolo 3 del decreto 16 marzo 1941 sopra citato, autorizzò la vendita di tutte le bombole prodotte dalle ditte fabbricanti a sè stesso esclusivamente e procedette alla requisizione delle bombole presso tutti i possessori. Di tal che, dopo il luglio 1942, nessuno che non fosse un'amministrazione dello Stato, o l'Ente Nazionale Metano, poteva più legittimamente essere proprietario o possedere bombole per metano.

È da osservare che il regime di esclusività degli acquisti delle bombole di nuova fabbricazione da parte dell'Ente Nazionale Metano durò fino al 1° agosto 1948, quando il Commissario dell'Ente, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, svincolò le Ditte fabbricanti dall'obbligo relativo. Si tornò così al libero commercio delle bombole.

Per le premesse cose, e in base alle notizie fornite allo scopo dal Presidente dell'Ente Nazionale Metano, il patrimonio bombole dell'Ente medesimo, dovrebbe teoricamente essere costituito come appresso:

a) Bombole requisite con spossessamento dei proprietari .	n.	9.651
b) Bombole requisite e lasciate in uso ai proprietari	»	34.278
c) Bombole acquistate dall'Ente presso Ditte costruttrici prima del 1947	»	85.085
d) Bombole acquistate dopo il 1947 e fino al 31 luglio 1948 .	»	4.876
TOTALE . . .	n.	133.890

Il Presidente dell'Ente Nazionale Metano, su mia richiesta, mi ha riferito in ordine alla consistenza attuale del parco bombole. Egli si chiede: « Qual'è la consistenza *teorica* attuale del patrimonio bombole dell'Ente Nazionale Metano *non soggetto a restituzione?* Nel calcolo – egli afferma – sono da comprendersi le seguenti categorie di bombole:

« 1° Bombole requisite con spossessamento del proprietario e riassegnate	n.	9.651
» 2° Bombole acquistate presso Ditte costruttrici prima del 1947 e assegnate	»	85.085
e così in tutto . .	n.	94.736

« Non si possono invece includere nel calcolo le bombole requisite o lasciate in uso ai precedenti proprietari, perchè dovranno essere restituite (*non se ne dice la ragione*) e le bombole acquistate recentemente, cioè dal 1947 in poi, perchè, essendo state concesse in comodato per una somma pari al loro prezzo di vendita *attuale*, la proprietà di esse in testa all'Ente Metano ha un valore unicamente nominale ed è proposito dell'Ente Nazionale Metano provvedere alla loro assegnazione in proprietà dei comodatari, in occasione dell'imminente censimento ».

Di fronte alla consistenza teorica del parco bombole in proproetà dell'Ente Nazionale Metano, così determinata, il Presidente si fa a considerare la consistenza effettiva che viene indicata con queste parole:

« Limitando il nostro esame alle 94.736 bombole suddette, occorre tener presente che di un notevole quantitativo di esse, in via di accertamento, si son perdute le traccie ». Come cause di ciò, si indicano il gran numero di utenti cui le bombole vennero subassegnate dagli assegnatari diretti dell'Ente che erano già tre-quattrocento; « le distruzioni, i furti, le emigrazioni dei preziosi recipienti dovuti alla guerra; la perdita di una parte della documentazione dell'Ente in uno dei numerosi trasferimenti degli uffici ».

Attraverso la « accurata revisione di tutte le documentazioni connesse con le bombole, la contestazione agli assegnatari dei dati risultanti all'Ente, la intensificazione dei servizi di controllo sulle strade, con la volonterosa collaborazione della pubblica sicurezza, l'Ente

ha potuto rintracciare circa cinquantamila bombole presso gli originari subassegnatari (o anche assegnatari), oltre circa 14.000 bombole reperite presso possessori che non sono stati in grado di chiarire la provenienza delle bombole stesse.

« Quanto alle bombole di *proprietà privata*, la valutazione del loro numero va fatta (*così il Presidente*) nel modo seguente:

« Bombole a suo tempo requisite dall'Ente Nazionale Metano e lasciate in uso	n.	34.278
« Bombole regolarmente acquistate da privati presso le Ditte produttrici dopo lo sblocco del commercio delle bombole circa	»	8.000
per un totale di . . .	n.	42.278

su cui però vengono ad incidere perdite per causa di guerra *che, solo per facilitare il conteggio, si sono fatte gravare interamente sul patrimonio dell'Ente* ».

Di tal che l'Ente Nazionale Metano dovrebbe disinteressarsi completamente delle 34.278 bombole requisite e date in uso ai possessori, dietro cauzione del prezzo di requisizione, nonchè delle 4.876 acquistate dall'Ente dal 1947 ad oggi, e date in comodato con cauzione pari al prezzo di acquisto.

Il disegno di legge in discussione, che si informa a queste conclusioni, vorrebbe quindi mettere una pietra sopra questa materia intricata, fino a potersi dire caotica, con la conseguenza che una volta ancora dovrebbe ripetersi l'inconveniente non raro che per mettere un punto fermo in una situazione poco chiara, il legislatore chiude gli occhi e adotta soluzioni di opportunità, anche se esse non appaiano perfettamente razionali e legittime.

Ma nella specie le soluzioni accennate come fatali – quasi – a sgomberare il terreno da rapporti non esattamente definiti, consentono di essere discusse, a quanto si presume, utilmente, nell'interesse dello Stato e della giustizia.

La premessa al disegno di legge e la relazione del Presidente dell'Ente Metano danno come requisite e lasciate in uso ai precedenti proprietari n. 34.278 bombole.

Su quale possa essere stato il destino di questo non indifferente numero di bombole per un valore di centinaia di milioni, nè la premessa al disegno di legge, nè il Presidente dell'Ente Metano ci danno alcun ragguaglio. Certo, una quantità non trascurabile ne deve essere andata dispersa, per quanto ci sia da tenere per fermo che i singoli possessori abbiano operato molto oculatamente, sia per non perdere le cauzione, sia per non rimanere privi dei « preziosi recipienti » secondo la qualificazione che ne dà il Presidente dell'Ente Metano, in un momento in cui di essi si faceva grandissimo uso. In ogni modo è da credere che il grosso si sia salvato.

Nella premessa del disegno di legge, è detto: « Per ragioni di equità, lo schema prevede che la punzonatura » (di cui diremo tra poco) « importi il riconoscimento del diritto di proprietà delle bombole requisite o lasciate in uso agli stessi proprietari, non avendo essi di fatto percepita alcuna indennità per la requisizione, la cui legittimità è stata oggetto di contestazioni giudiziarie ».

È base essenziale e prima della equità che tutti, di fronte alla legge, debbano avere uguale trattamento. A meno che non si voglia dire «iniqua » una legge che fu imposta dalle necessità contingenti del Paese in guerra, quella che dispose la requisizione, se iniquità ci fu, nel senso che si usarono due pesi e due misure nei confronti di proprietari di bombole sottoposte a requisizione, essa fu consumata ai danni di coloro che furono assoggettati integralmente al rigore della legge; quelli cioè che furono spossessati delle loro bombole dall'Ente Metano dietro corresponsione del prezzo di requisizione; mentre debbono ritenersi sicuramente avvantaggiati, nei confronti dei primi, quei proprietari, che, pur assoggettati alla requisizione, vennero lasciati nel possesso delle bombole requisite delle quali poi essi poterono servirsi realizzando utili cospicui, di cui i primi non poterono lucrare.

Vediamo, allora, quali conclusioni di natura giuridica debbano trarsi in ordine alla proprietà delle bombole in discussione.

La requisizione della proprietà – è risaputo – intende allo spossessamento del proprietario

di un determinato bene che si ritiene, in un momento particolare della vita del Paese, necessario alla collettività, perchè le autorità competenti possano disporne liberamente. Al proprietario viene corrisposto l'equivalente della cosa requisita, da liquidare nei modi e con le garanzie che la legge prevede.

Quindi, vera e propria vendita coatta nell'interesse della Nazione. Ma « vendita », il cui principale effetto si è pur sempre quello di far passare la proprietà della cosa dal venditore all'acquirente.

Per effetto della disposta ed avvenuta requisizione, pertanto (indipendentemente dalla *successiva* concessione in uso, dietro cauzione *che costituiva un nuovo contratto*, a quanto si è potuto stabilire, perfettamente libero per il proprietario assoggettato alla requisizione) la proprietà delle bombole requisite deve intendersi ad ogni effetto passata in capo all'Ente Nazionale Metano.

Questo cede il possesso delle *sue* bombole all'istesso venditore (le avrebbe potute cedere a chiunque altro) ed il venditore non riscuote il prezzo, ma lo lascia in mani dell'Ente Metano, come cauzione.

Non saremmo in grado di precisare i termini e quindi la portata esatta di questo contratto, che non si inquadra perfettamente in nessuna delle forme classiche previste e disciplinate dal codice civile. Tuttavia, ove non esistano particolari pattuizioni che non mi sono state riferite, l'Ente Metano sarebbe una specie di comodante delle bombole requisite, nonchè il depositario delle somme lasciate dai precedenti proprietari in cauzione per l'uso delle bombole medesime.

Questo par debba essere pacifico.

Ma, allora, soccorre il disposto dell'articolo 1806 del Codice civile: « Se la cosa (data in comodato) è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario anche se avvenuto per causa a lui non imputabile ». Tanto la cosa è stata stimata, che il prezzo relativo è affidato, come cauzione, al comodante.

La disciplina, pertanto, di queste bombole, requisite e lasciate in uso agli antichi proprietari nell'ordine giuridico, appare semplice: quelle ancora esistenti, sono in proprietà dell'Ente Metano, debitore, alla sua volta, nei confronti dei possessori, della cauzione da essi prestata. Per quelle perite, l'Ente Metano, a pieno diritto, incamererà la cauzione, ed il rapporto dovrà ritenersi esaurito. Ciò non toglie, tuttavia, la possibilità di frodi ed occorrerà premunirsi contro di esse. Parrebbe necessario e sufficiente all'obbietto, di vietare – in mancanza di presentazione delle bombole per la punzonatura, – l'uso delle medesime, sotto la responsabilità penale solidale di chi le riempie e di chi le usa, oltre la perdita della cauzione e la confisca delle bombole abusivamente usate, a beneficio dell'Ente Metano.

Per le 5.000 bombole, all'incirca, poi, (esattamente 4.876) acquistate dall'Ente Metano dal settembre 1947 ad oggi, e date in comodato con cauzione, nessuno vieterà all'Ente medesimo di rivenderle ai singoli possessori, facendo proprio il prezzo di acquisto, tramutato in cauzione, in quanto devesi ritenere che tale prezzo sia molto prossimo a quello attuale del commercio, dato il breve lasso di tempo trascorso dall'acquisto, ed anche a prezzo diverso, ove, *medio tempore*, i valori si fossero spostati.

Nulla tuttavia potrà vietare all'Ente Metano, ove esso ne riconosca l'utilità e la convenienza, di denunciare il comodato (articolo 1808 Codice civile) per tutte o per parte delle sue bombole, entrando nell'immediato possesso delle medesime, dietro corresponsione ai possessori della cauzione rappresentata, come si è visto, dal prezzo di acquisto delle bombole, che l'Ente non pagò o che fu pagato, invece, dai possessori attuali a titolo di comodato.

Come si vede, un bel guazzabuglio, anche qui, fortunatamente, senza dannose conseguenze per l'Ente, ove si eccettui il deperimento delle bombole, in ispecie degli apparecchi di chiusura, conseguente all'uso delle medesime.

La soluzione da me proposta, serve anche a sollevare la coscienza di chi deve decidere da una grave perplessità, che, diversamente, sarebbe inevitabile e che pertanto occorrerebbe eliminare, mercè aggiustamenti non facili.

Le bombole oggi esistenti hanno date di fabbricazione molto varie: lo stato di efficienza di esse è, sicuramente, in ragione inversa dell'età. Possono concorrere con l'età anche altri elementi negativi e ridurre essa efficienza;

ma l'elemento fondamentale limitatore è necessariamente la età. *Senectus et ipsa morbus*, dicevano gli antichi.

Se queste bombole venissero assegnate ai possessori e messe tutte in circolazione dopo il punzonamento (ammettendosi – come si propone nel disegno di legge – la intercambiabilità), il fondo previsto nel disegno stesso all'articolo 13, verrebbe ad essere gravato in modo difforme, per quel che attiene in ispecie alla manutenzione delle valvole e sostituzione delle bombole, non più idonee all'uso, a seconda dell'età e della efficienza delle singole bombole: maggiore essendo il carico per le bombole vecchie ed assai minore per quelle di recente costruzione.

Se, invece, tutte le vecchie bombole costruite fino al luglio 1948, ed anche fino al settembre 1947, rientrano in proprietà dell'Ente Metano e cioè sostanzialmente dello Stato, il cambio a spese del fondo non potrà andare a beneficio illecito di privati, ma in vantaggio del patrimonio bombole dell'Ente e cioè sempre dello Stato.

Tutto ciò premesso, ove la IX Commissione decida conformemente alla mia opinione, occorre scendere a precisare in qual modo si debba procedere praticamente. Il possesso, a qualsivoglia titolo, di bombole per metano compresso, fabbricate anteriormente al 31 agosto 1948, attualmente esercitato da chicchessia, all'infuori dell'Ente Nazionale Metano, è un possesso precario, avendo avuto inizio su di un bene in legittima proprietà dell'Ente a titolo di comodato con cauzione, privo pertanto, in ogni caso, del requisito della buona fede, come di quelli voluti per una eventuale usucapione.

I possessori, quindi, dovranno restituire le bombole all'Ente che ne è il proprietario. Ma avendo essi lasciato in mani dell'Ente il prezzo di requisizione come cauzione. questo dovrà dall'Ente medesimo essere restituito, nel momento in cui le bombole saranno ad esso riconsegnate.

Va da sè che le bombole che vennero requisite e pagate saranno senz'altro riconsegnate dai possessori attuali all'Ente Metano, senza alcun compenso o corrisposta.

Le vicende turbinose, a tutti note, che hanno devastato la Patria e scosso dalle fondamenta ogni organizzazione. pubblica e privata potranno, in non pochi casi, aver causato la distruzione o la dispersione anche dei documenti atti a ricostruire, in ogni particolare, i negozi relativi alle requisizioni, alle dozioni in comodato dietro cauzione ecc. delle bombole requisite.

Ove il presentatore versi nella pratica impossibilità di provare per documenti tali negozi, occorrerà pur sempre provvedere alla liquidazione dei negozi stessi. Per tutti quei rapporti, pertanto, per i quali non sia possibile reperire una documentazione tranquillante, si presumerà che il prezzo di requisizione delle singole bombole e quindi la cauzione rimasta in mano dell'Ente Metano, sia pari alla media generale dei prezzi di requisizione praticati, media che sarà determinata, dal Comitato di cui all'articolo 12 del disegno di legge, unica per tutto il territorio della Repubblica.

Tale prezzo, o meglio cauzione, sarà corrisposto ai presentatori delle bombole (a favore dei quali, pertanto, opererà una presunzione condizionata) dopo novanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione, ove non venga notificato all'Ente Metano alcun atto di opposizione da parte di terzi, che vantino diritti sulla cauzione medesima.

Nella ipotesi, l'Ente non verserà la cauzione ridotta se non a chi ne sarà dichiarato titolare dall'autorità giudiziaria, con sentenza in autorità di cosa giudicata, o a chi le parti indicheranno, con atto pubblico ed autenticato.

A carico dell'Ente Metano non decorreranno interessi.

Ove il presentatore provi con i documenti originali della requisizione e della dazione in comodato tutti gli elementi necessari per la liquidazione immediata, direttamente nel proprio interesse, l'Ente gli corrisponderà la cauzione trattenuta, per il suo preciso ammontare, senza interessi, al momento della consegna delle bombole, naturalmente per quelle sole alle quali i documenti si riferiscono.

Con il versamento, o dopo i novanta giorni, od immediato, a seconda delle due ipotesi sopra formulate, l'Ente Metano sarà liberato da ogni obbligo e da ogni responsabilità: sa-

ranno, però sempre salvi i diritti che i terzi potessero eventualmente vantare nei confronti del possessore presentatore delle bombole, a termini del vigente diritto civile.

Per le bombole acquistate dall'Ente Nazionale Metano anteriormente al 31 luglio 1948 e date in comodato, l'Ente potrà far cessare *ad nutum* il rapporto di comodato e convenire con i possessori comodatari la definitiva alienazione delle bombole a prezzo corrente di mercato. Di questo aspetto, pertanto del problema, non si crede di doversi occupare.

La presentazione all'Ente Nazionale Metano delle bombole da parte di qualsivoglia possessore è obbligatoria. Tutte le bombole dovranno essere punzonate dietro la corresponsione di lire 200, per ciascuna bombola. La punzonatura costituirà l'unica legittimazione del possesso e della circolazione delle bombole. In difetto, si incorrerà nelle penalità previste.

Le bombole, tutte le bombole ai fini così dei compensi per l'uso (che il fondo speciale di cui all'articolo 11 sarà tenuto a corrispondere ai proprietari) come per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo da parte degli utenti, dovranno essere allibrate in apposito registro che dovrà essere tenuto dall'Ente Nazionale Metano sotto la diretta sorveglianza e responsabilità di un membro del Comitato, nominato dal Ministro del commercio e dell'industria. Il registro farà pubblica fede dell'appartenenza di quel determinato numero di bombole a ciascuna ditta allibrata, nel momento in cui si farà la visura.

Il registro, nonchè la regolare tenuta di esso, si appalesa indispensabile anche perchè il creditore, che intende agire esecutivamente su questo particolare bene del suo debitore, sia messo in grado di farlo praticamente, non potendosi dall'un canto pensare alla immobilizzazione di bombole che circolano, passando di mano in mano, senza alcuna formalità e convenzione che specificatamente si riferiscano a bombole individue, stante la disposta intercambiabilità; nè potendosi d'altro canto consentire, per evidenti ragioni, tale immobilizzazione – ove anche essa fosse possibile – per non creare impacci ed ostacoli alla circolazione delle bombole, rapida e disancorata da ogni legame con un qualsiasi proprietario, per il che si dispone appunto la intercambiabilità.

D'altro canto, non può il legislatore trascurare, quando abbia, comunque, la possibilità di rispettarlo, uno dei principî basilari di tutto il diritto privato e cioè che i beni (tutti) del debitore, sono la garanzia comune dei creditori.

Nella specie, sembra a tale obbietto facile e sufficiente disporre che per le bombole divenute intercambiabili e quindi non più individualmente attribuibili ad un proprietario, il quale sulla massa in circolazione ha il suo diritto di proprietà in quota, determinata esclusivamente dal numero delle bombole che gli competono, debbano osservarsi *in executivis* le forme processuali disposte dal codice di rito per i beni immobili, naturalmente, *mutatis mutandis*, secondo quanto potrà essere disposto con il regolamento, per l'applicazione di questa legge.

Ma perchè la esecuzione possa partire da un dato concreto, occorre la tenuta regolare del registro delle bombole, dal quale, per ogni ditta, risulti ufficialmente ed inoppugnabilmente *erga omnes*. Il numero delle bombole che ad essa competono in un momento determinato. E, pertanto, disposta la istituzione di un pubblico registro delle bombole per metano, occorrerà rifarsi alle norme che regolano la tenuta degli altri pubblici registri; l'annotazione degli atti di trasferimento di quel determinato numero di bombole, degli atti esecutivi iniziati, delle sentenze di aggiudicazione e di quanto altro necessario ed opportuno, rimandando anche qui al regolamento la disciplina particolareggiata di questa delicata materia.

Par così al vostro relatore, onorevoli colleghi, di essere giunto attraverso una disamina paziente ed accurata del disegno di legge in discussione, a proporvi quegli emendamenti, anche radicali, che impediscano la perdita, da parte dello Stato, di un cespite patrimoniale non trascurabile, al quale lo Stato ha inoppugnabile diritto, senza che, per questo, resti comunque ferita la più rigorosa equità; e di

aver provveduto ad eliminare dal disegno di legge una lacuna indubbiamente assai grave, quella di non aver disciplinato il nuovo istituto giuridico che la legge crea e che io proporrei di denominare la proprietà in quota di massa, oltre quella di non aver previsto il modo come assoggettare praticamente ad esecuzione coattiva un'attività in ipotesi cospicua e forse anche unica di una ditta debitrice, da parte del creditore insoddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione ed all'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che è così formulato:

Art. 1.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano, deve presentare le bombole stesse all'Ente Nazionale Metano entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Pongo in votazione tale articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 2, che è così formulato:

Art. 2.

L'Ente Nazionale Metano stabilisce; mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i giorni e i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.

Il detentore, se non sia proprietario delle bombole, deve indicare all'Ente predetto la persona alla quale esse appartengono.

In ogni caso il detentore deve esibire la ricevuta della denunzia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 21 marzo 1941, o, in mancanza, dichiarare il titolo del suo possesso.

Al primo comma di questo articolo non è stato presentato alcun emendamento. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: « Il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta ».

DE LUCA, *relatore*. Il mio emendamento ha carattere formale: detta le stesse disposizioni, ma in una forma più stringata.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al terzo comma dell'articolo 2. Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere le parole: « in ogni caso ».

BOSCO. Ritengo che, dal momento che noi abbiamo fatto specifico obbligo della denunzia già al secondo comma, il terzo sia superfluo.

Proporrei quindi la soppressione di tale terzo comma, in quanto sostanzialmente già assorbito nella formulazione del primo e del secondo comma del presente articolo.

DE LUCA, *relatore*. L'emendamento approvato al secondo comma ha carattere formale; pertanto il terzo comma, nella formulazione del Governo, è tuttora necessario. Inoltre osservo che i documenti prescritti in questo comma sono necessari per una maggiore regolarità al fine del censimento che la presente legge si propone di effetturare. Infine in base ad una disposizione del presente disegno di legge che fra poco discuteremo, chi esibisce i regolari documenti di requisizione, ha diritto alla immediata restituzione della cauzione.

MOLINELLI. Il presente comma mi pare necessario in quanto stabilisce quali siano i documenti in base ai quali si fissa l'appartenenza delle bombole.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Mi oppongo alla proposta del senatore Bosco in quanto è pure necessario che il presentatore dimostri di essere perfettamente in regola con le leggi preesistenti, le quali avevano fatto obbligo a qualsiasi possessore di bombole di farne denuncia; pertanto la ricevuta della denuncia è necessaria per giustificare la posizione giuridica del detentore.

BOSCO. Propongo di abbandonare tutto il terzo comma: il problema, come ha accennato il relatore, verrà ripreso quando discuteremo il secondo comma dell'articolo 4 proposto dal relatore stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Bosco, osservo che la sua proposta di sospensiva coinvolgerebbe anche il secondo comma dell'articolo 2, già approvato. La sua proposta avrebbe quindi dovuta essere più tempestiva.

Metto pertanto in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BRAITENBERG. Propongo, in sede di coordinamento, per una maggiore concisione nella formulazione dell'articolo 2, di unire il secondo e il terzo comma, sostituendo alle parole « il detentore deve » la semplice congiunzione « ed ».

DE LUCA, *relatore*. Trattandosi di una semplice modificazione formale non ho difficoltà ad accettarla.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Mi associo alla opinione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo concordato dell'articolo 2, accettato dal relatore e dal Governo, che rileggo: « L'Ente Nazionale Metano stabilisce, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i giorni ed i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.

« Il detentore deve dichiarare a chi appartengono le bombole che presenta, ed esibire la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 6 del 21 marzo 1941, o, in mancanza dichiarare il titolo del possesso ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 3, che è così formulato:

Art. 3.

L'Ente Nazionale Metano appone alle bombole una punzonatura di verifica e registra i dati di cui all'articolo precedente.

Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di lire duecento, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali.

A tale articolo, primo comma, il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, esclusa ogni prova contraria. L'Ente ne entra nel pieno e libero possesso all'atto in cui esse bombole vengono presentate dal detentore nei tempi e nei luoghi di cui all'articolo precedente.

« Per quelle di fabbricazione posteriore, l'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna una punzonatura speciale e registra i dati di cui all'articolo precedente. Non vengono punzonate le bombole non più idonee all'uso e che non possono essere utilmente riparate. Di queste l'Ente Nazionale Metano trattiene quelle di sua proprietà e restituisce ai presentatori le altre, previa impressione di un contrassegno particolare che serve a vietarne l'uso ».

DE LUCA, *relatore*. Osservo innanzitutto che non si tratta di un emendamento sostitutivo. Si tratta cioè di disposizioni completamente nuove: mentre infatti nel disegno di legge governativo si regola la procedura concernente la punzonatura, nel testo da me proposto si tratta della proprietà della bombola.

Con tale nuova dizione si stabilisce tutta una premessa di diritto che mancava nel testo originario in riferimento appunto alla operazione della punzonatura.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La proposta del relatore se ho ben compreso, tenderebbe ad affermare la proprietà *juris et de jure* a favore dell'Ente Metano di quelle bombole che furono fabbricate dopo il 1° agosto 1948.

Il presentatore deve sottoporre alla punzonatura dell'Ente Metano, previo versamento di un corrispettivo, le bombole che vengono fabbricate posteriormente alla data già indicata. Vengono escluse tuttavia dalla punzonatura quelle bombole che non sono ritenute idonee all'uso, per le quali il relatore vorrebbe anche che fosse stabilito un contrassegno di distinzione onde poterle escludere dalla circolazione.

Ora, da parte del Governo si è, in linea di massima, d'accordo col relatore. Però, osservo che bisogna tener presente la particolare situazione di alcuni proprietari di bombole, costruite anteriormente al 1° agosto 1948, i quali avan-

zarono ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto di requisizione ed ottennero, in loro favore, una sentenza che annullava l'efficacia della requisizione. Si pone allora il quesito se si possa, con una norma di legge posteriore, frustrare l'efficacia del giudicato, nei confronti di questi proprietari di bombole.

Quindi secondo me, pur ammettendo una presunzione di proprietà a favore dell'Ente Metano, è opportuno però concedere la possibilità della prova contraria.

DE LUCA, *relatore*. Se concediamo tale possibilità esclusivamente nei riguardi del giudicato, potrei essere d'accordo.

BOSCO. Alle osservazioni del Sottosegretario concernenti l'efficacia del giudicato, vorrei aggiungere che vi sono altre categorie per le quali sarebbe giuridicamente inesatto stabilire la presunzione di cui si discute. Mi voglio riferire alle amministrazioni statali perchè, fra i proprietari di bombole costruite anteriormente al 1° agosto 1948, vi sono anche tali amministrazioni.

D'altra parte la presunzione di proprietà colpirebbe i proprietari di bombole costruite anteriormente al 1° agosto 1948; dobbiamo però considerare il caso di coloro che sono sfuggiti alla requisizione, per i quali il decreto che la ordinava, non prevedeva, come sanzione della inadempienza, la confisca, cioè il passaggio obbligatorio di proprietà. Tale passaggio obbligatorio avveniva invece in base ad uno specifico atto amministrativo, qual'è appunto la requisizione.

Ora vorrei notare che se non fosse stato emesso tale atto, per le ragioni su esposte, mancherebbe anche il titolo per il passaggio di proprietà e pertanto, verremmo a stabilire una vera e propria confisca.

Per tutti questi motivi proporrei quindi di limitare la portata della disposizione alle sole bombole che hanno formato oggetto di requisizione, escludendo così la categoria delle bombole di proprietà di amministrazioni statali (esenti dalla requisizione) e la categoria dei proprietari di bombole requisite per le quali sia intervenuta una contraria sentenza giurisdizionale.

Limitando in tal modo gli effetti della legge potremo avere uno strumento legislativo giuridicamente perfetto.

In sede di coordinamento formale, infine, vorrei osservare che, in base all'articolo 2729 del Codice civile, quando si stabilisce una presunzione *juris et de jure* è implicita la esclusione della prova contraria; quindi solo quando la legge ammette espressamente la prova contraria, allora essa è possibile. Ma se, come nella presente legge, vogliamo stabilire una presunzione di diritto, non è necessario aggiungere le parole « esclusa ogni prova contraria ».

MOLINELLI. Mi pare che, accettando la dizione proposta dal relatore, sia pure con le modificazioni suggerite dal collega Bosco, si incorrerebbe in una apparente contraddizione. Infatti, nel primo comma dell'articolo 3, si stabilirebbe la presunzione di proprietà di tutte le bombole costruite anteriormente all'agosto 1948 a favore dell'Ente Metano; nel secondo comma invece si stabilirebbe che l'Ente trattiene quelle « di sua proprietà », restituendo le altre. Sorge allora il dubbio legittimo che vi siano delle bombole – nonostante tutte le presunzioni di diritto – che questa legge ammetterebbe non essere di proprietà dell'Ente stesso.

Mi pare allora che sarebbe opportuno specificare quello che non appare chiaro e cioè indicare che si parla delle bombole che sono state oggetto di requisizione, le quali siano ancora idonee all'uso giacchè appunto di quelle che non furono oggetto di requisizione la legge stabilirebbe la restituzione.

Invito quindi il relatore, nel caso che accedesse alla mia proposta, a formulare un emendamento in questo senso.

DE LUCA, *relatore*. La Commissione si deve riferire ad un dato di fatto che io ho già ricordato nella mia relazione, e cioè che l'Ente Metano, a causa del decreto di requisizione 22 settembre 1941 e del conseguente acquisto *ex-lege*, è l'unico proprietario di tutte le bombole costruite fino al 1° agosto 1948, eccezione fatta per quelle appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Se noi ci riferiamo a tutte le bombole costruite prima dell'agosto 1948, noi comprendiamo anche le bombole appartenenti ad amministrazioni pubbliche ed allora un'eccezione esplicita per queste ultime non è inutile. Mi sembra invece che non si possa seguire l'opinione del collega Bosco per quel

che riguarda coloro che si sono fraudolentemente sottratti alla requisizione. Il rispetto di costoro non mi pare nè conveniente nè morale.

BOSCO. Se la frode è avvenuta non si può colpirli con una sanzione sei anni dopo.

DE LUCA, *relatore*. Io dico solo che essi debbono essere trattati alla stessa stregua di quelli che alla legge hanno obbedito. Non propongo per essi oggi una sanzione, ma dico agli inadempienti di ieri che essi sono trattati come se avessero adempiuto al loro dovere. Non nego ai proprietari l'indennità di requisizione ma gliela concedo nella misura di quell'epoca.

Si potrebbe osservare che quando c'è una declaratoria, in stato di cosa giudicata, di appartenenza di proprietà ad un determinato soggetto, la legge posteriore non può spostare i termini della proprietà. Poichè precisare è sempre bene, aderisco *toto corde* alla proposta del Governo di escludere *per verba* le bombole per cui c'è stato un pronunciato di un magistrato che ha dichiarato l'illegittimità della requisizione.

La formulazione dell'ultima parte del primo comma potrebbe essere la seguente: « Esclusa la prova contraria, salvo il giudicato contrario e salve le bombole di pertinenza degli enti pubblici ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. In base agli elementi in mio possesso, risulta che tutte le bombole a suo tempo furono trasferite in proprietà all'Ente Metano. Mentre i privati si dovevano regolare in una certa maniera, le amministrazioni pubbliche erano sottoposte a diversa procedura, ma si venne ad effettuare in base a questa legge anteriore un vero monopolio delle bombole per metano in favore dell'Ente. Quindi questa ipotesi che ci possano essere delle bombole costruite anteriormente al 1° agosto 1948 che appartengano a persone diverse dall'Ente Metano è un'ipotesi teorica che non risponde ai fatti. Proprio per questo trovo giustificato l'ultimo comma che abbiamo approvato dell'articolo 2, perchè tutti i detentori di bombole che presentarono le stesse nel termine prescritto dalla legge ottenevano ricevuta della presentazione, ed oggi, in quanto sono in grado di esibire questa ricevuta, vengono a trovarsi in regola con la legge. Coloro che non obbedirono alla legge oggi hanno una cosa extra-commercio, si vengono a trovare in una situazione di piena illegalità. Quindi le bombole di costoro le consideriamo come inesistenti: rimasero fuori della circolazione in virtù della legge precedente, rimangono fuori della circolazione in forza di questa legge in quanto non possono ricevere la punzonatura.

BOSCO. È sempre una sanzione che viene sei anni dopo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Abbiamo informazioni diverse, io ho informazioni nel senso detto. Il relatore ha fatto presente che intervennero a suo tempo due disposizioni diverse, la prima riferita solo ai privati, la seconda anche alle pubbliche amministrazioni.

DE LUCA, *relatore*. Non ho detto questo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Fu regolata anche la situazione delle pubbliche amministrazioni che possedevano bombole.

DE LUCA, *relatore*. Giuridicamente la proprietà delle pubbliche amministrazioni veniva fatta salva.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Io ho bisogno che sia chiarita una cosa. Siccome il testo governativo ha ammesso la prova contraria, sia un privato, sia una pubblica amministrazione può provare di conservare ancora il diritto di proprietà su bombole costruite anteriormente al 1° agosto 1948. Tenuto presente il testo governativo, a me non interessava stabilire espressamente che le amministrazioni pubbliche conservavano la proprietà delle bombole. Questa situazione interessa ora che il relatore presenta un emendamento che capovolge la costruzione giuridica del testo governativo, perchè ora il relatore propone l'esclusione della prova contraria, salvo casi di preesistenti giudicati, in favore dell'Ente Metano, che oggi verrebbe ad essere dichiarato proprietario di tutte le bombole costruite prima del 1° agosto 1948. In tale caso sorge l'obiezione dell'onorevole Bosco, il quale afferma che questo può stabilirsi nei confronti dei privati, ma non nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto a suo tempo le bombole di questa amministrazione non vennero requisite.

Io per prudenza desidero che tutti insieme

facciamo un brevissimo accertamento sulla portata della legge del 1942 perchè mi sembra di ricordare che siano state considerate anche le bombole appartenenti ad amministrazioni pubbliche.

TOMÈ. Come si può ammettere che l'attuale detentore di bombole presenti le bombole stesse perchè esse entrino nel pieno e libero possesso dell'Ente Metano, secondo la proposta del relatore, e che poi il presentatore debba anche pagare un corrispettivo di punzonatura? Penso che non ci sarà nessun possessore di bombole disposto a presentarle a queste condizioni.

BOSCO. Nel secondo comma si dice che per le bombole di fabbricazione posteriore al 1º agosto 1948 l'ente nazionale metano appone su ciascuna una punzonatura e registra i dati di cui all'articolo precedente. A che fine questo? Ci indirizziamo di nuovo non dico verso il pubblico registro, ma verso una procedura che appesantisce il lavoro degli uffici.

DE LUCA, *relatore*. Il mio progetto era organico.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ci sono due testi che muovono da criteri diversi. La Commissione vuole assumere i criteri dell'uno e dell'altro testo e allora è evidente che la fusione diventa laboriosa.

BOSCO. Io propongo un emendamento sostitutivo così formulato: « L'Ente Nazionale Metano appone una punzonatura di verifica a tutte le bombole idonee all'uso e che sono in regola con le disposizioni relative al collaudo e registra il nome del proprietario ».

TOMÈ. In ordine agli emendamenti proposti dal relatore, non posso tacere che ci troviamo di fronte ad un capovolgimento della impostazione della legge su questa materia. Infatti, mentre nel progetto governativo si lasciava la proprietà a chi era proprietario della bombola quando fu emanato il decreto di requisizione, con gli emendamenti del relatore, invece, la proprietà resta all'Ente Metano. Si verrebbe a sanzionare così una vera e propria espropriazione sotto forma di confisca, in quanto il corrispettivo pattuito al tempo della requisizione, data la svalutazione, non è più adeguato al valore originario, e questo potrebbe significare, per le ditte detentrici di molte bombole, quasi una spoliazione. Non conosco in concreto la situazione, ma credo che sia giusto pensare a queste ditte proprietarie di un elevato numero di bombole, di cui si ritenevano proprietarie, nonostante la requisizione, appoggiate in questo convincimento da una sentenza del Consiglio di Stato contraria al decreto di requisizione. In forza dell'emendamento Bosco, i loro diritti rimarrebbero salvi.

Ma mentre da una parte abbiamo questi proprietari che si sono fatti parte diligente per neutralizzare il decreto di requisizione, dall'altra ci dobbiamo preoccupare di coloro i quali si sono adeguati ad una situazione contingente, subendo la requisizione: nei loro confronti, applicando il disegno di legge in discussione, verrebbero a formarsi sperequazioni notevoli; alcune ditte potrebbero essere addirittura depauperate, con la investitura di proprietà da parte dell'Ente Metano, di un certo numero di bombole di cui esse sono detentrici e di cui, erano, precedentemente, proprietarie.

Penserei, pertanto, che sarebbe cosa più giusta ed equilibrata arrivare ad una soluzione di compromesso, permettendo magari al possessore ex-proprietario di rientrare definitivamente nei propri diritti, versando una determinata indennità, inferiore, si capisce, al valore della bombola.

DE LUCA, *relatore*. Vorrei osservare al senatore Tomè che la questione era già stata discussa e risolta, sia pure non in termini precisi, in un'altra seduta della nostra Commissione.

Poichè il collega Tomè ha posto una questione di equità, mi richiamo ad una esplicita dichiarazione del collega Bosco, concernente appunto l'equità a cui era ispirata la legge.

Il collega Bosco infatti ha potuto riscontrare, dagli atti dell'Ente metano, che il negozio con cui le bombole requisite erano affidate ai proprietari avvenne in piena e completa libertà, attraverso regolare contratto. Non saprei definire con esattezza tale negozio giuridico, ma esso si può paragonare al comodato; dopo avvenuta la requisizione, l'ex proprietario chiedeva all'Ente Metano che fosse consentito a lui di avere in uso le bombole; naturalmente ciò implicò, oltre tutto, il riconoscimento integrale del diritto di proprietà all'Ente Metano, cioè a chi concedeva in uso.

Pregherei quindi di non tornare ancora una volta su questa materia, per non prolungare ulteriormente la discussione.

BOSCO. Proporrei di sostituire, dopo le parole « primo agosto 1948 », le altre « che abbiano formato oggetto di requisizione e per le quali non sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione ».

Con questo emendamento mi riferisco al passaggio di proprietà, automatico, in base ad una presunzione, delle bombole che hanno formato oggetto di requisizione, la quale però non sia stata dichiarata illegittima da parte del Consiglio di Stato.

Mi pare che con tale emendamento noi verremmo incontro anche alle preoccupazioni esposte dal collega Tomè; nello stesso tempo lasciamo completamente impregiudicata la situazione di diritto che si è creata con la requisizione. Questo emendamento è ispirato al concetto per cui non possiamo tornare su provvedimenti emanati alcuni anni or sono: non possiamo toccare oggi rapporti di proprietà che non sono stati colpiti da un effettivo decreto di requisizione.

DE LUCA, *relatore*. Ritengo che questa dizione non possa essere accettata, in quanto vi sono delle bombole che l'Ente Metano ha acquistato e che, in seguito, ha affidato a terzi; tali bombole non sono state requisite: di esse si trattava di stabilire appunto la proprietà a favore dell'Ente Metano.

Ora, se c'è una cosa da far osservare è proprio questa: il presupposto da cui era partito l'Ente Nazionale per il Metano nel sollecitare questo provvedimento, era stato precisamente il fatto che in questa materia, di proprietà e di possesso di bombole, regna una enorme confusione. Ora, per sanare questa confusione l'Ente aveva escogitato un sistema, che io non ho trovato conveniente. Mi sembra che invece ora proprio questo sistema la Commissione voglia approvare come criterio direttivo.

Torno a dire che, se le bombole fossero state tutte assoggettate alla requisizione, non avrei nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Bosco. Ora, la requisizione avvenne nel 1942, mentre invece il termine entro il quale la presunzione dovrebbe operare, arriva al 1948. Questo perchè in questo frattempo l'Ente Nazionale Metano divenne l'acquirente necessario *ex lege* di tutte le bombole prodotte. Si ebbe poi il passaggio della guerra, con la conseguente perdita e distruzione dei documenti: ciò finì per creare quella confusione per cui nemmeno l'Ente Metano sa con esattezza dove queste bombole siano nè chi ne sia il possessore. Si noti, tuttavia, che tali bombole sono sempre di proprietà dell'Ente, insidacabilmente, incontestabilmente, in quanto tale Ente aveva operato l'acquisto a norma di legge.

Per sanare questa situazione caotica, si è cercato, da parte del Governo e dell'Ente Metano, di regolarizzare la situazione con adeguati provvedimenti. Venne infatti presentato il progetto di legge che io, sentendo intera la necessità di mettere ordine là dove regnava il disordine, ho cercato di modificare per fissare quei rimedi che mi parvero maggiormente consigliabili allo scopo. Credo infatti che l'unico rimedio possibile, sia quello di stabilire una presunzione di proprietà assoluta, per tutte le bombole costruite fino al 1° agosto 1948. Tale criterio risponde anche alle esigenze di giustizia e di equità in quanto, se la requisizione è stata in parte elusa, non vi è nessuna ragione per la quale gli evasori debbano essere trattati preferenzialmente rispetto a coloro i quali alle leggi hanno ottemperato. Contemporaneamente, stabilendo la presunzione di proprietà a favore dell'Ente Metano, si raggiunge lo scopo di mettere l'auspicato ordine in questa intricatissima materia.

In questo senso il testo da me proposto è perfettamente organico. Pertanto vorrei osservare che, se in esso si introdurranno molti emendamenti, si finirà col giungere ad un provvedimento oltremodo disorganico il quale, peraltro, non si ispirerà nè ai princìpi che dettò il progetto governativo, nè a quelli che informarono il progetto del relatore.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Mi associo *toto corde* alle ultime osservazioni del relatore. È un fatto che noi corriamo il rischio di approvare una legge disorganica e prolissa, cosa che è perfettamente contraria allo scopo che il Governo e la Commissione dovrebbero proporsi. Dobbiamo apportare in questo settore molta chiarezza e la massima certezza del diritto, tanto per ciò che

concerne il diritto di proprietà delle bombole, quanto per ciò che si riferisce alla punzonatura e alla successiva circolazione delle bombole stesse.

Tale era infatti il principio a cui si ispirò il progetto governativo; ora io traggo dalle parole dei membri della Commissione l'impressione che i colleghi non abbiano ben presente quale sia stato il concetto informatore del testo del Governo.

Il Governo tenne presente che fino al 1948 erano state fabbricate moltissime bombole, alcune delle quali, in obbedienza alle leggi vigenti, presentate tempestivamente, quindi registrate e rilasciate, con una apposita bolletta, al presentatore. Altre bombole, invece, rimasero, per così dire, alla macchia: non furono assolutamente presentate.

Di fronte a questa situazione di fatto, il Governo propose che per i cittadini che la legge avevano rispettato fosse fatto l'obbligo di presentare le bombole per la punzonatura, in seguito alla quale le bombole stesse dovevano esser rilasciate in proprietà del presentatore, ritenendo che la requisizione non fosse mai avvenuta. Per bombole invece appartenenti a persone che avevano eluso le leggi, la punzonatura di cui all'articolo 2, non è più possibile perchè l'ultimo comma dell'articolo 2 stabilisce che debba essere esibita la ricevuta della denunzia prevista dal cessato Ministero delle corporazioni. Secondo il progetto governativo, quindi, chi tale ricevuta non possiede, non ha diritto alla punzonatura. Soccorre allora l'articolo 5, sempre del progetto governativo, in base al quale le bombole di metano, non sottoposte alla punzonatura di verifica, si presumono di proprietà dell'Ente Metano.

DE LUCA, *relatore*. Ciò non è esatto: in base all'articolo 2, si stabilisce che il detentore debba dichiarare, in mancanza di ricevuta, il titolo del suo possesso. Pertanto tutte le bomgole verrebbero ad essere punzonate.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Quella disposizione, onorevole De Luca, si riferisce solo al caso in cui il detentore legittimo abbia smarrito la ricevuta, in quanto è stato fatto presente al Governo che in seguito alle vicissitudini della guerra l'interessato avrebbe potuto benissimo smarrire tale ricevuta. Ciò è stato riconosciuto ammissibile, e allora la legge ha richiesto documenti equipollenti che dimostrino la posizione di legittimità del detentore.

BOSCO. In ordine all'emendamento da me proposto, vorrei osservare che mentre il progetto del relatore tende a stabilire la presunzione di proprietà a favore dell'Ente Metano per tutte le bombole costruite anteriormente al 1º agosto 1948, io vorrei rilevare che anche dopo la requisizione l'Ente Metano ha acquistato bombole le quali sono, ovviamente, di sua proprietà. Nessuno potrebbe contestare tale diritto. Pertanto se, in riferimento a questa situazione, noi diciamo che tali bombole si presumono di proprietà dell'Ente Metano, diciamo qualche cosa di antigiuridico in quanto non si tratta di una presunzione, ma di una realtà di diritto che nessuno intende intaccare: l'Ente Metano ne è proprietario, e resta proprietario. La situazione che noi dobbiamo sanare è quella concernente le bombole rispetto alle quali vi è un dubbio circa la proprietà.

DE LUCA, *relatore*. La relazione che il Commissario dell'Ente Metano mi ha prospettato, dimostra come la prova concernente il rapporto di proprietà di quasi tutte le bombole esistenti, per lo più non esista. Come ho detto vi è un tal disordine che l'unico modo per ovviarvi è quello di stabilire la presunzione da me proposta all'articolo 3.

BOSCO. La confusione cui lei accenna, non può riferirsi alle bombole di proprietà dell'Ente Metano. Per esse, come abbiamo accertato, la proprietà risulta da un apposito numero progressivo che l'Ente stesso possiede: quando le bombole verranno alla punzonatura saranno pertanto facilmente identificabili.

La norma ha ragione di essere solo per le bombole di cui la proprietà sia contestata o contestabile. In proposito si è domandato per qual fine si debba stabilire la presunzione di proprietà per le bombole che hanno formato oggetto di requisizione.

La ragione di questa norma sta nel fatto che essa tende a chiarire (ciò che non appariva evidente nella legge istitutiva della requisizione) il dubbio se si tratti di requisizione «in uso» o di requisizione «in proprietà». Con questa norma stabiliamo che le bombole che hanno formato oggetto di requisizione e per le quali non sia intervenuta una sentenza con-

traria del Consiglio di Stato, si presumono di proprietà dell'Ente Metano. La presunzione opera solo per quelle bombole il cui titolo di possesso sia contestato o contestabile; non opera invece per quelle bombole delle quali l'Ente Metano era già proprietario, in quanto tale proprietà è evidentemente un diritto indiscusso ed indiscutibile.

DE LUCA, *relatore*. Ma con la mia dizione l'Ente avrà modo di riacquistare le bombole di sua proprietà, delle quali non fosse più detentore, al momento del collaudo.

Se invece le bombole restano alla macchia, neppure con la norma proposta dal collega Bosco saranno fatti salvi i diritti dell'Ente Metano, in quanto con essa ci si limita a stabilire il diritto di proprietà, e non invece quello di possesso.

Se si trattasse di stabilire il diritto del proprietario, non vi sarebbe bisogno di nuove dichiarazioni, in quanto questi è già nel suo pieno diritto. La dichiarazione nuova ha invece ragione di essere esclusivamente in quanto vi siano bombole di cui non si conosce il proprietario.

Invito pertanto la Commissione ad accettare il mio emendamento.

BOSCO. Vorrei chiarire che nel 1941 sono state requisite tutte le bombole, eccezion fatta per quelle delle pubbliche amministrazioni. Se non erro l'emendamento De Luca presume tutte le bombole, costruite fino a quell'epoca, di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, sulla base del decreto di requisizione.

Successivamente a tale data, l'Ente ha acquistato altre bombole in qualità di unico acquirente possibile. Tali bombole sono ora in circolazione,e per esse l'Ente non ha il titolo idoneo di possesso, a causa degli eventi bellici.

In ogni caso però, fino al 1° agosto 1948, nessun altro, all'infuori dell'Ente, era proprietario di bombole, sempre rimanendo esclusi i pubblici istituti, per i quali la requisizione non aveva valore. Affermando, come si fa nell'emendamento del senatore De Luca, la proprietà anteriormente al 1° agosto 1948 presunta a favore dell'Ente Nazionale Metano, si afferma una cosa errata.

Ripeto, quindi, che l'unico punto che, secondo me, si deve stabilire, è ciò che riguarda la sorte che spetterebbe a quelle bombole che sono di diritto in possesso degli enti pubblici.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Bosco: « Le bombole di fabbricazione anteriore al primo agosto 1948 che abbiano formato oggetto di requisizione e per le quali non sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Dopo aver seguito il dibattito credo di aver capito quale è esattamente il concetto della Commissione. Si desidera prima stabilire una presunzione a favore dell'Ente Metano per tutte le bombole fabbricate anteriormente al primo agosto 1948, ma si intende fare eccezione per le bombole che appartengono alle pubbliche amministrazioni e per quelle la cui proprietà è stata dichiarata con giudicato. Allora, tenuto presente questo concetto della Commissione, io mi permetto di suggerire il seguente emendamento alla prima parte dell'articolo 3, come era stato proposto dal relatore. Io sostituirei la locuzione usata dal relatore con la seguente: « Le bombole di fabbricazione anteriore al primo agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali e comunali, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, salvo che sia intervenuto giudicato in contrario alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOSCO. Non si può parlare di « giudicato in contrario » poichè si tratta di una decisione del Comitato giurisdizionale centrale delle requisizioni, decisione che ha carattere di provvedimento amministrativo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Diciamo allora « salvo dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione ».

TOMÈ. Io credo che sia necessario mantenere la dizione governativa dell'articolo perchè se è vero che restano coperte le bombole costruite dal 1941 al 1948 dal titolo originario a favore dell'Ente Metano, sta di fatto che durante la guerra ci furono trasferimenti di possesso infiniti per motivi diversi e voi sapete che l'acquisto in buona fede determina il sorgere del diritto. Se noi diciamo che l'acquisizione di possesso in buona fede non toglie il

diritto di proprietà originario dell'Ente Metano, veniamo a ledere un principio di diritto civile che il possesso in buona fede vale titolo. Durante la guerra può essere facilmente avvenuto che il tedesco invasore si sia impossessato di un parco bombole e che le abbia tenute quale bottino di guerra. Quindi la proprietà è stata trasferita dall'Ente Metano allo Stato tedesco. Allora non può essere più operante una legge che affermi che tutte le bombole prodotte fino al 1948 sono di proprietà dell'Ente Metano, perchè ad un certo momento vi è stata una interruzione del diritto di proprietà. Queste bombole, diventate bottino di guerra dei tedeschi, potevano essere rimesse in circolazione da parte dell'esercito invasore e trasferite a privati che legittimamente ne potevano divenire proprietari.

Quindi si deve o escludere queste bombole oppure affermare un nuovo diritto di proprietà attraverso la dizione proposta dal collega De Luca con la presunzione *iuris et de iure* di proprietà dell'Ente Metano, ma in tal caso si tratterà di una vera espropriazione.

DE LUCA, *relatore*. Il collega Tomè dà per pacifico un fatto che per me non è tale, che una volta che il bene dei sudditi nemici è entrato per diritto di conquista nel patrimonio dell'esercito invasore, il titolo diventi talmente definitivo da consentire giuridicamente il trapasso ineccepibile di proprietà. Questa è una sottigliezza giuridica che dovrebbe essere discussa ampiamente, ma io mi rifaccio ad una disposizione di diritto positivo in relazione ai recipienti per benzina, che sono stati tutti ripresi dall'autorità militare italiana nonostante che fossero stati abbandonati dai tedeschi quando si ritirarono.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. È chiaro che dobbiamo scegliere tra due sistemi, o quello del testo governativo, cioè la possibilità a qualunque presentatore della bombola di dimostrare il proprio diritto di proprietà e di farlo valere nelle forme di legge, o quello di stabilire una presunzione legale di proprietà di tutte le bombole in favore dell'Ente Metano.

Il Governo era fermo nella prima ipotesi, senonchè quando io esaminai per la prima volta questo disegno di legge presentato da precedente amministrazione mi si disse che la Commissione, in una prima deliberazione, si era già pronunziata nel senso di ripudiare il criterio governativo e di preferire la presunzione *iuris et de jure* di proprietà a favore dell'Ente Metano. Allora il Governo ha accettato questa volontà della Commissione. Ora siamo a questo punto, di ribadire questo concetto della presunzione di legge a favore dell'Ente Metano; però, da parte di alcuni colleghi, si vogliono stabilire alcune eccezioni a questo principio, cioè una a favore delle amministrazioni pubbliche che a suo tempo conservarono la proprietà delle bombole, un'altra a favore di coloro che ottennero dichiarazione di illegittimità del provvedimento di requisizione.

Si tratta ora di tradurre questo principio e queste eccezioni in un emendamento. La Commissione deve dire se la formula da me suggerita risponde a questo concetto.

DE LUCA, *relatore*. Dopo aver sentita la discussione, di intesa con il Governo, modifico il mio emendamento al primo comma in questo senso: « Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948 se non appartengono alle Amministrazioni statali, provinciali e comunali, si presumono di proprietà dell' Ente Nazionale Metano se non sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione ».

È parso più conveniente fissare l'obbligo della presentazione oltre che del titolo di proprietà anche di quello del possesso, affinchè sia ben chiaro (anche per coloro per i quali non è noto con precisione a che titolo detengano bombole) che non è più consentito loro conservare tale possesso. In tal modo anche quel residuo di proprietà che è nel rapporto possessorio, scomparirà e non potranno più sorgere contestazioni.

BOSCO. A me pare che con questa aggiunta noi non facciamo (e ciò mi preoccupa) che aumentare il lavoro burocratico in modo non indifferente.

È chiaro infatti che se adottiamo il concetto proposto dal relatore, e cioè che l'Ente debba rientrare indiscriminatamente nel possesso anche di quelle bombole che intende siano affidate ad altri, avremo che, per queste, l'Ente dovrà rinnovare tutti gli atti necessari, già a suo tempo stipulati, in quanto che con questa disposizione essi non avrebbero più vigore.

È chiaro che tutto ciò complica la situazione.

Quanto al fatto poi del rientro giuridico nella proprietà, ove si tratta di bombole legittimamente possedute, è ovvio che quando il proprietario rientrerà nel possesso materiale della cosa, automaticamente rientra anche nel possesso giuridico.

TOMÈ. Aderendo alle osservazioni del collega Bosco, propongo le soppressione del capoverso.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo è favorevole alla soppressione del capoverso anche per una ragione di carattere economico. L'Ente, infatti, nel momento in cui viene a rientrare nel possesso delle bombole, evidentemente è tenuto a corrispondere il prezzo di requisizione, il quale, a suo tempo, fu versato all'Ente stesso come garanzia dell'uso delle bombole che rimanevano ai singoli detentori che avevano subìto la requisizione.

È possibile quindi che, facendo obbligo all'Ente Metano di prendere subito possesso delle bombole, noi si vada incontro a difficoltà di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Tomè tendente a sopprimere la seconda parte del 1° comma dell'articolo 3 che rileggo: « L'Ente ne entra nel pieno e libero possesso all'atto in cui esse bombole vengono presentate dal detentore nei tempi e nei luoghi di cui all'articolo precedente».

DE LUCA, *relatore*. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Tomè è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo e al terzo comma dell'articolo 3 il senatore Bosco ha presentato il seguente emendamento sostitutivo: « L'Ente Nazionale Metano appone una punzonatura di verifica a tutte le bombole idonee all'uso e che sono in regola con le disposizioni relative al collaudo e registra il nome del proprietario ».

BOSCO. Il mio emendamento tende ad eliminare la formulazione proposta dal senatore De Luca che nella indicazione delle bombole utilmente riparabili dà un concetto elastico che non mi pare opportuno inserire in una legge che dovrebbe regolare con estrema certezza la materia.

DE LUCA, *relatore*. Mi pare che, accettando la dizione del senatore Bosco, divenga necessario un collaudo precedente alla punzonatura, in quanto che per ogni bombola sarebbe necessario un certificato di collaudo. Alla Commissione vorrei prospettare sopratutto tale difficoltà tecnica, in quanto per altro l'emendamento del senatore Bosco è logico e coerente.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. L'emendamento Bosco è invero accettabile.

Tuttavia vorrei sottoporre alla Commissione la proposta di rimandare tutta la materia concernente la punzonatura e l'eventuale collaudo al regolamento previsto dall'articolo 21 del testo governativo. È forse più opportuno risolvere la questione in questo senso in quanto il regolamento sarà redatto da chi ha una conoscenza tecnica diretta della situazione reale: in tal modo siamo certi che il regolamento detterà norme più complete e precise.

BOSCO. Aderisco volentieri alla tesi del Sottosegretario.

Propongo quindi di aggiungere, al secondo comma dell'articolo 3 testo del relatore, dopo le parole « una punzonatura speciale » le altre: « secondo le norme da emanare con regolamento di cui all'articolo 21 ».

DE LUCA, *relatore*. Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Bosco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bosco accettato dal Governo e dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3, testo governativo, che rileggo: « Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di lire 200, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dopo il 3° comma, il relatore ha proposto un comma aggiuntivo, di cui do lettura: « L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche di tutte le bombole di sua proprietà idonee all'uso o che possano essere utilmente riparate ».

DE LUCA, *relatore*. Proporrei la soppressione delle parole « di tutte le » a cui bisognerebbe sostituire la preposizione « delle ». Inoltre propongo la soppressione delle parole « idonee all'uso o che possono essere utilmente riparate».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il quarto comma aggiuntivo proposto, ed ora modificato, dal relatore, che rileggo: « L'Ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, che rileggo: « Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengano alle amministrazioni statali, provinciali e comunali, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.

L'Ente Nazionale Metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale, secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'articolo 21.

Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di lire 200, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali provinciali o comunali.

L'ente Nazionale Metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 4, che è così formulato:

Art. 4.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge la punzonatura costituisce nei confronti dell'Ente Nazionale Metano titolo di proprietà delle bombole per colui che le abbia denunziate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941 sopra citato.

A tale articolo il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, di cui, a termini dell'articolo precedente, rientra in possesso il proprietario Ente Metano, questo è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata senza interessi.

« Il rimborso si effettua al momento della presentazione delle bombole, ove il presentatore provi con documento diretto, derivante dall'Ente Metano, la sua qualità di precedente proprietario delle bombole, assoggettato alla requisizione, e l'ammontare della cauzione prestata ».

BOSCO. Rilevo che al primo comma dell'articolo 4 proposto dal senatore De Luca, si fa riferimento a disposizione dell'articolo precedente, che è stato testè approvato in un testo diverso da quello proposto dal relatore. Sarà necessario pertanto modificare opportunamente la dizione di tale comma.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Mi dichiaro d'accordo con le osservazioni del senatore Bosco. Proporrei pertanto di sopprimere l'inciso: « di cui a termini dell'articolo precedente, rientra in possesso il proprietario ». Proporrei invece dopo le parole « Ente Metano » di sostituire alle parole « questo è » le altre « rientrandone in possesso ».

DE LUCA, *relatore*. Per quanto convinto che ciò potrà anche essere fonte di incertezze, accetto le modificazioni proposte dal Governo, per facilitare la celere approvazione del progetto.

Osservo tuttavia che, dato che abbiamo ammesso particolari pattuizioni da parte dell'Ente Metano con gli utenti i quali, dopo la dichiarazione di proprietà, possono rimanere nel possesso delle bombole, avverrà che l'Ente rientrerà effettivamente nel possesso delle bombole solamente quando esse saranno consegnate, e quindi vi è la possibilità che l'Ente non rientri nel possesso delle bombole se esse non vengono consegnate ovvero se la cauzione non venga obbligatoriamente restituita.

Proporrei pertanto che si stabilisse un termine qualsivoglia per la restituzione, da parte dell'Ente, delle cauzioni. Ciò mi sembrerebbe necessario per impedire che, rimanendo i possessori attuali nelle condizioni di adesso, noi, al momento stesso in cui approviamo la legge, permettiamo che in realtà la situazione rimanga inalterata. Infatti i detentori attuali potrebbero, lasciando la cauzione all'Ente Me-

tano, continuare nel loro possesso, ed è appunto contro questo che noi stiamo approntando questo provvedimento legislativo.

A questo gioco pertanto io non vorrei prestarmi; desidero invece che la legge sia operante e noi non dobbiamo elaborare quello che potrebbe essere uno « spolvero » delle condizioni attuali. Quindi chiedo alla Commissione di studiare, insieme con me, il modo per poter ovviare a questi inconvenienti che si profilano.

Propongo pertanto che si stabilisca un termine nel quale le cauzioni debbano essere restituite, della durata magari anche di 3 anni, ma entro i quali le cauzioni debbano tornare a chi le ha versate.

BOSCO. Proporrei che, se le bombole requisite non furono lasciate in godimento al presentatore, l'Ente debba restituire, senza interesse ,la cauzione al proprietario, in danno del quale venne eseguita la requisizione. Cioè proporrei che si stabilisse l'obbligo giuridico della restituzione della cauzione solo al proprietario che, dopo la requisizione, non abbia avuto la possibilità di rimanere nel possesso della bombola.

DE LUCA, *relatore*. Osservo che in questo modo noi eludiamo la legge. Infatti se si ammette la possibilità che l'Ente Metano possa lasciare le cose nella situazione attuale, noi veniamo a rendere completamente inutile la legge.

Ritengo invece che sia strettamente necessario che l'Ente metano, nel momento in cui riafferma la propria proprietà, debba restituire la cauzione, la quale, in caso contrario, verrebbe a detenere illecitamente.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo opportuno precisare che la disposizione contempla l'ipotesi delle bombole costruite anteriormente al 1° agosto 1948, che, in forza di quanto abbiamo già approvato, rimangono di proprietà dell'Ente Metano.

Questo premesso, si possono verificare due ipotesi: o che il detentore della bombola la restituisca nello stesso momento in cui chiede la punzonatura, e allora non c'è dubbio che l'Ente debba restituire la cauzione; in questo caso sono pienamente d'accordo con il senatore De Luca. Ovvero, altra ipotesi, il detentore presenta la bombola per la punzonatura, ma preferisce mantenere tuttavia il possesso. In questo caso si viene a perpetuare una situazione preesistente, che secondo me è perfettamente legittima e cioè, siccome l'Ente è proprietario ma l'utente è l'usufruttuario delle bombole, è giusto che l'Ente tenga ancora, nelle proprie casse, il prezzo della requisizione.

DE LUCA, *relatore*. Ma, in questo caso la cauzione dovrà essere adeguata al valore attuale della lira.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Non vi è dubbio che se il dententore rimane nel possesso della bombola, l'Ente Metano debba trattenere una cauzione.

Il senatore De Luca sostiene però che dobbiamo stabilire che l'entità della cauzione debba essere adeguatamente aumentata. Io rilevo che non occorre una norma al riguardo perchè può ben soccorrere la convenzione tra le parti: può l'Ente metano rifiutare, al momento della presentazione, la proposta del detentore, di conservare l'uso della bombola, ed in tal caso restituisce la cauzione, ma nello stesso momento che consente che il possesso rimanga al detentore, stabilirà adeguate forme di garanzia.

DE LUCA, *relatore*. Mi permetto di insistere sulla mia posizione che è basata su tutta l'impostazione della legge. Io direi che le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948 non possono essere lasciate in uso agli attuali detentori se non dietro corresponsione di una nuova cauzione adeguata al valore delle bombole. Se noi permettiamo all' Ente Metano di lasciare le bombole a chi le detiene senza adeguato corrispettivo, abbiamo fatto una legge che non serve a niente.

MARTINI. In effetti la cauzione che l'Ente Metano ha nelle sue mani rappresenta il prezzo della bombola al momento della requisizione.

TOMÈ. Un amministratore di un Ente parastatale non può comportarsi *ad libitum* nella gestione del patrimonio dell'Ente, ma deve rendere conto del modo in cui lo amministra. Quindi non è pensabile che l'Ente Metano possa, senza incontrare ostacoli, andare contro agli interessi dello Stato e ai suoi stessi interessi, lasciando queste bombole nella detenzione permanente degli attuali detentori senza adeguato corrispettivo.

Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole

De Luca sia superata nel caso pratico dell'amministrazione di un ente pubblico. Se poi si verificasse qualche irregolarità, il parlamentare De Luca potrà sempre rivolgere interrogazioni o interpellanze al Governo perchè intervenga ad appurare le responsabilità del caso.

Comunque questa dovrebbe essere una preoccupazione secondaria della Commissione, perchè la finalità sostanziale di questa prima parte del disegno di legge è quella di arrivare alla affermazione dell'intercambiabilità delle bombole e non tanto della realizzazione della cauzione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono d'accordo sul principio affermato dal senatore De Luca; solo che non trovo che questo principio debba costituire contenuto di una disposizione di legge, in quanto ciò che sostiene il senatore De Luca deve essere solo demandato al criterio amministrativo di chi dirige l'Ente Metano.

BOSCO. Io ho presentato un emendamento che risolve le questioni che più preoccupano l'amico De Luca perchè quando si dice « se la bombola è stata requisita e non è lasciata in godimento al presentatore l'Ente deve restituire senza interesse la cauzione al proprietario » per chi si preoccupa giustamente degli interessi dello Stato una norma che affermi che la cauzione deve essere restituita senza interesse è utile perchè altrimenti si potrebbe ammettere l'esistenza di un maggiore onere a carico dell'Ente.

Quanto poi alla preoccupazione dell'onorevole De Luca, che in questo momento, nel caso che vi sia un nuovo contratto di affidamento, l'Ente Metano si debba contentare della precedente cauzione, questo non è detto nella legge e, come giustamente sosteneva l'onorevole Sottosegretario, tutto ciò può essere oggetto di nuova convenzione. Se noi sancissimo l'obbligo che la cauzione precedente deve restare immutata, allora solamente ci sarebbe ragione di preoccuparsi che l'Ente Metano debba affidare una bombola solo per 600 lire.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

« Se la bombola formò oggetto di requisizione e non è lasciata in godimento al presentatore, l'Ente deve restituire, senza interessi, la cauzione al proprietario a carico del quale venne eseguita la requisizione ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Bosco e mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che omettendo quell'inciso che riguarda la facoltà di lasciare in godimento la bombola al detentore, si può verificare un inconveniente di carattere finanziario, che cioè possa essere tenuto l'Ente Metano, improvvisamente, a rimborsare tutte insieme le cauzioni che furono a suo tempo percepite. L'Ente Metano non ha i fondi per questa restituizione. In pratica si verificherà viceversa che l'Ente Metano ha tutto l'interesse a lasciare i detentori nel godimento della bombola proprio per non restituire la cauzione ma per trattenerla maggiorata.

DE LUCA, *relatore*. Mi sia consentito di dire ancora una parola: tutta questa intricata situazione poteva essere regolarizzata e ordinata facendo sì che l'Ente Metano divenisse in virtù della legge, oltre che proprietario, in tutto e per tutto, possessore delle bombole. Dato che le bombole sono 30 mila e la cauzione assomma a 600 lire, l'Ente Metano, restituendo la cauzione, avrebbe dovuto versare solo 18 milioni per rientrare nel pieno possesso di tutte le bombole, cancellando interamente il passato, poi rimettersi a contatto con chiunque avesse interesse a usare le bombole e stabilire norme di attuazione di questa nuova concessione, che fossero correlative al bene messo a disposizione dell'utente. Questo sistema mi sembrava armonico sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista pratico.

Invece col sistema che la Commissione vuole approvare si sta stabilendo che i singoli detentori di bombole potranno conservarne il possesso rinunciando alla cauzione che è di sole 600 lire.

Il Presidente dell'Ente Metano mi ha detto che le parti interessate hanno accettato questo sistema ritenendolo opportuno, ma tutto questo non si presenta per me troppo limpido ed io desidererei quanto meno affermare il principio che l'Ente Metano deve, nell'interesse dello Stato di cui è parte, contrattare in termini economici l'uso delle bombole di cui ritorna proprietario.

Se il Governo è disposto ad accettare questo principio, anche sotto forma di ordine del giorno, io posso ancora sostenere li disegno di legge, altrimenti sarei costretto a ritirare la relazione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono disposto ad accettare un ordine del giorno in questo senso, ma si deve tener presente l'articolo 19 del testo governativo, ultimo capoverso, dove è detto che « i proprietari di bombole per metano affidate in comodato o locazione, distrutte o danneggiate a causa di eventi bellici, hanno diritto a ritenere le cauzioni loro versate, sino a quando le competenti autorità non avranno riconosciuto il danno di guerra ».

DE LUCA, *relatore*. Io ho proposto la soppressione di tutto l'articolo 19.

D'accordo col collega Bosco, propongo perciò un ordine del giorno così formulato: « Il Senato invita il Governo a promuovere da parte dell'Ente Nazionale Metano una revisione delle convenzioni di affidamento delle bombole ai privati, al fine di assicurare maggiori entrate all'Ente e un reddito economicamente rispondente al mutato valore delle bombole ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai senatori De Luca e Bosco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 così formulato: « Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata senza interessi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 di cui do lettura:

Art. 5.

Le bombole per metano, non sottoposte alla punzonatura di verifica, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, se sono state fabbricate e poste in commercio anteriormente al 1° luglio 1948. Esse possono essere ulteriormente detenute da chi le ha presentate ai sensi dell'articolo 1, in conformità delle convenzioni che siano concluse con l'Ente predetto.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Le bombole, di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, per le quali il presentatore non è in grado di fornire la prova di cui all'articolo precedente, vengono ritirate dall'Ente Nazionale Metano senza alcun versamento attuale al presentatore.

« Entro 90 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione delle bombole, chiunque intenda far valere diritti sulla cauzione relativa ad un gruppo di bombole presentate può proporre le sue opposizioni con atto intimato al presentatore e notificato anche al Presidente dell'Ente Nazionale Metano.

« Se non siano proposte opposizioni nel termine, l'Ente Nazionale Metano versa al presentatore una somma, per ciascuna bombola presentata idonea all'uso, od utilmente riparabile, pari alla media generale dei prezzi di requisizione. Tale media, per tutto il territorio della Repubblica, viene determinata dal Comitato di cui all'articolo 12 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Se siano proposte opposizioni, l'Ente Nazionale Metano trattiene la cauzione come sopra determinata, della quale non può disporre se non in esecuzione di accordo fra le parti, fatto constatare in atto autentico od autenticato, o di sentenza in autorità di cosa giudicata.

« Il versamento della cauzione libera l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilità, salvi i diritti dei terzi, da far valere con mezzi ordinari esclusivamente contro il percipiente la cauzione.

« Per le bombole requisite e non lasciate in uso ai precedenti proprietari non è dovuta alcuna corrisposta ai presentatori ».

BOSCO. Secondo me la sola parte che ancora potrebbe restare di questo articolo, nel testo del relatore, sono gli ultimi due commi che potrebbero essere utilmente aggregati, però, all'articolo precedente che abbiamo già approvato.

DE LUCA, *relatore*. Come si deve comportare l'Ente Nazionale Metano circa il versamento delle cauzioni, nei riguardi di quei presentatori che non possono dimostrare la loro proprietà con titolo idoneo ?

BOSCO. L'Ente non versa allora la cauzione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ma noi abbiamo stabilito già l'obbligo del versamento della cauzione al proprietario che a suo tempo patì la requisizione; solo per questi proprietari esiste l'obbligo di esibire la ricevuta di cui al terzo comma dell'articolo 2. D'altra parte vi è un registro, presso l'Ente Metano, delle dichiarazioni fatte a suo tempo, in base al decreto di requisizione.

DE LUCA, *relatore*. Tali registri non esistono più, per dichiarazione stessa del presidente dell'Ente, il quale mi ha informato che molti documenti comprovanti sono andati smarriti in seguito agli eventi bellici, trasferimenti di uffici, ecc.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Si debbono restituire le cauzioni solo in quanto sia dimostrata l'avvenuta requisizione, e il presentatore deve dimostrare di aver subìto tale requisizione. Ora, se non ci fu un decreto, se la documentazione fu smarrita a causa di guerra, l'interessato potrà premunirsi secondo le norme del diritto comune.

DE LUCA, *relatore*. E tutte le bombole che sono state affidate in uso metaniero dal 1942 al 1948, per le quali possono non esserci più i documenti delle convenzioni a causa delle molte distruzioni ?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Se le bombole furono affidate in uso indipendentemente dalla requisizione, si tratta di un rapporto tutto diverso.

Fin'ora noi abbiamo considerato invece solo i rapporti sorti per effetto del decreto di requisizione.

DE LUCA, *relatore*. I miei emendamenti prendevano in considerazione indistintamente tutte le bombole fabbricate anteriormente al primo agosto 1948.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Siamo sempre in tema di bombole costruite prima del 1948. Quelle costruite dopo, vengono prese in considerazione a partire dall'articolo 6.

DE LUCA, *relatore*. La presunzione di proprietà opera per tutte le bombole costruite fino a quella data: i presentatori hanno sempre, presumibilmente, un qualche diritto in relazione alle bombole che detengono, a meno che non siano degli illeciti possessori. Penso quindi che se la documentazione esiste, la situazione è chiara; se invece non esistesse, il diritto alla cauzione da parte di coloro i quali non sono stati soggetti a requisizione, non potrà mai maturare, perchè potrebbero mancare i necessari documenti.

Questa è la ragione per la quale avevo previsto una presunzione anche a favore di questi ed avevo previsto il termine di 90 giorni che, in mancanza di documenti, avrebbe potuto operare la legittimazione: tutto era stato elaborato organicamente.

Ora, nel testo della legge che la Commissione ha voluto adottare, non viene regolata la situazione di quei proprietari che non sono protetti da titolo idoneo di possesso o di proprietà, ai fini della cauzione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Se le bombole sono di proprietà dell'Ente Metano è evidente che gli attuali detentori, restituendole, avranno diritto alla cauzione.

DE LUCA, *relatore*. Domando formalmente quale sorte avranno tutti quei presentatori di bombole i quali, avendole ottenuto in uso per concessione dell'Ente, ed essendone ora detentori, non sono in grado di poter dimostrare la pattuizione in base alla quale sono entrati nel possesso delle bombole. Osservo questo soprattutto perchè sono molti i possessori in queste condizioni.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Osservo che a questo punto non siamo più in tema di proprietà: la questione della proprietà l'abbiamo già regolata.

In questo momento stiamo esaminando se e quando debba essere restituita la cauzione. Evidentemente intanto deve essere restituita questa cauzione, in quanto risulti essere stata versata. Si tratta evidentemente di una semplice questione di prova.

Mi domando ora perchè noi vogliamo assumere questa questione della prova, in deroga al diritto comune, quando, per essa, noi pos-

siamo benissimo attenerci al diritto vigente, osservando il nostro ordinamento giuridico.

In questo campo, quindi, secondo me, la legge speciale non deve entrare in quanto la legge speciale deroga alla legge generale solo se vi è una ragione particolare, in linea di fatto, che suggerisce giuste deroghe. Non mi sembra ora che qui, dovendo affrontare una questione che concerne lo smarrimento di un documento di prova da parte di un cittadino in conseguenza di eventi bellici, si debbano dettare disposizioni eccezionali. Tali smarrimenti avvenuti per cause di guerra, si sono verificati anche in altri innumerevoli casi, non solo per le bombole di metano. È chiaro quindi che questa situazione è regolata dal diritto comune quando esso tratta dello smarrimento dei documenti comprovanti il legittimo possesso di un mobile qualsiasi. Non vedo dunque perchè tale sistema giuridico non debba regolare anche quanto concerne le bombole di metano.

Sono quindi d'accordo con le proposte fatte dal senatore Bosco di accettare il testo del senatore De Luca nella sola parte, di questo articolo 5, che concerne il versamento delle cauzioni e la liberazione da ogni obbligo di responsabilità verso i terzi, una volta restituita la cauzione.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Luca se accetta le proposte del senatore Bosco consistenti nella aggiunta dei due ultimi commi dell'articolo 5, testo del relatore, all'articolo 4, e la soppressione dei primi quattro commi.

DE LUCA, *relatore*. Aderisco alle proposte del collega Bosco sottolineando la necessità che sia stabilito che il versamento delle cauzioni libera l'Ente Metano da ogni responsabilità, salvo i diritti dei terzi, in quanto la restituzione delle cauzioni obbliga invece i percepienti della cauzione stessa. Ritengo che questa disposizione sia indispensabile.

BOSCO. Aderisco *toto corde* alle osservazioni del relatore in quanto i diritti dei terzi si trasferiscono sulle indennità. Propongo pertanto che la dizione del 5° comma dell'articolo 5 sia la seguente: « Il versamento della cauzione libera l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilità, salvi i diritti dei terzi contro il percipiente la cauzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 5, testo proposto dal relatore e modificato dal senatore Bosco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

DE LUCA, *relatore*. Consento alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5, testo da me presentato, in quanto la relativa norma deve intendersi assorbita dalle decisioni già adottate in ordine alla necessità di prova per il rimborso delle cauzioni da parte dell'Ente Metano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5, testo del relatore, di cui ho già dato lettura, proposto dal relatore stesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta del senatore Bosco di aggiungere, all'articolo 4, il quinto comma dell'articolo 5, già approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con l'aggiunta dell'ultimo comma testè approvato:

Art. 4.

Per le bombole di fabbricazione anteriore al primo agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero rilasciate in uso, la cauzione prestata, senza interessi.

Il versamento della cauzione libera l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilità, salvi i diritti dei terzi contro il percipiente la cauzione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 6, che diviene articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

Decorso il termine di cui all'articolo 1 le bombole di nuova fabbricazione debbono essere presentate per la punzonatura entro trenta giorni dall'acquisto.

Le imprese che fabbricano bombole per metano debbono entro il 20 di ciascun mese trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

A tale articolo il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo così formulato:

« Il commercio delle bombole per metano è libero.

« Le bombole di nuova fabbricazione non possono essere riempite di gas nè circolare nel territorio della Repubblica se non siano preventivamente sottoposte alla punzonatura ».

BOSCO. Aderisco al primo comma dell'articolo proposto dal relatore in quanto afferma un principio che è sempre bene ribadire. Ritengo però, per quanto riguarda il secondo comma, che sarebbe opportuno sopprimerlo. La disciplina prevista in tale comma dovrebbe valere infatti per tutte le bombole e non solo per quelle di nuova fabbricazione.

DE LUCA, *relatore*. Il comma si riferisce soprattutto alle penalità che sono differenti se le bombole sono di nuova fabbricazione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo che si tratti di una questione di terminologia. Bisogna mettere l'articolo 5 in relazione all'articolo 1, il quale dispone che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge bisogna presentare tutte le bombole. Tale articolo si riferisce alle bombole sia di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, sia a quelle successivamente fabbricate. Nell'articolo 5 si contempla invece l'ipotesi di quelle bombole che saranno fabbricate dopo l'entrata in vigore del disegno di legge che stiamo discutendo.

BOSCO. Ma chi legge questo articolo nel testo proposto dal relatore, può benissimo ritenere che le vecchie bombole non siano soggette alla disciplina prevista per le nuove. Ritengo quindi che sarebbe opportuno chiarire la questione secondo le osservazioni del Governo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Nel testo governativo tale chiarimento era stato fatto.

BOSCO. Proporrei quindi di aggiungere prima delle parole « le bombole » l'avverbio « anche ».

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo di poter accettare il primo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dal relatore, aderendo alle osservazioni svolte dal senatore Bosco. Tuttavia ritengo che sia opportuno inserire anche la seconda parte del primo comma dell'articolo 6 del progetto governativo; e cioè, dopo la dizione « il commercio delle bombole per metano è libero», aggiungere: « Decorso il termine di cui all'articolo 1, le bombole di nuovo fabbricazione devono essere presentate per la punzonatura entro 30 giorni dall'acquisto ».

« Le imprese che fabbricano bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente ».

DE LUCA, *relatore*. Che necessità vi è che l'Ente, e quindi il Governo vengano a conoscenza delle vendite e degli acquirenti delle bombole ?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. È necessario perchè l'Ente Metano ha bisogno di sapere quali bombole sono in circolazione ai fini dei controlli stabiliti dalla legge.

BOSCO. Ritengo che sia necessario stabilire una sanzione per chi non ottempera alle disposizioni proposte nel testo governativo. Non fissando tali sanzioni l'Ente non verrà mai a conoscere quali bombole circolano alla macchia e la disposizione proposta non sarà mai efficiente.

DE LUCA, *relatore*. Ritengo che a leggittimare la circolazione delle bombole sia sufficiente la sola punzonatura. Il vincolo che il Governo vorrebbe proporre, potrebbe anche prestarsi a delle frodi in quanto il fabbricante potrebbe essere interessato a nascondere la verità.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo esatta l'osservazione del senatore Bosco ed effettivamente penso che sia opportuno che questa disposizione sia appoggiata da opportune sanzioni. Non mi persuadono invece le osservazioni del relatore, tendenti a sopprimere le disposizioni proposte dal Governo, in quanto si ritiene superfluo che l'Ente abbia notizia dei negozi di trasferimento delle bombole. Questa disposizione invece è

necessaria ed è stata suggerita precisamente dalla necessità che affinchè le bombole abbiano determinati requisiti di sicurezza esse siano sempre reperibili e quindi suscettibili di controllo.

DE LUCA, *relatore*. Secondo me, a tal fine, la punzonatura è sufficiente. Potrebbe infatti verificarsi il caso che il proprietario usi in proprio le bombole: ora, anche questo caso rientra nella disposizione dell'articolo da me formulato, in quanto senza punzonatura le bombole non possono nè circolare nè essere riempite di gas.

La proposta del Governo era invece in relazione agli emolumenti che si dovevano corrispondere per la proprietà delle bombole. Una volta però che la Commissione è entrata nell'ordine di idee di non consentire questa specie di pagamento, non ritengo che sia opportuno accettare il testo governativo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Le faccio osservare, onorevole De Luca, che questa sua affermazione non è esatta, in quanto la Commissione non ha ancora deciso se bisogna corrispondere o meno il corrispettivo dovuto al proprietario di bombole. Questa è una discussione che affronteremo quando saremo pervenuti all'articolo 9. Proporrei se mai, di fronte all'obiezione del relatore, di lasciare del tutto impregiudicato tale capoverso sospendendone la discussione che riprenderemo allorchè saremo giunti all'articolo 9 del testo governativo.

TOMÈ. Propongo di fissare il criterio che solo con la punzonatura si può usare la bombola.

DE LUCA, *relatore*. Convengo con quanto sostiene il Governo, cioè che questo comma debba essere messo in relazione con l'articolo 9. Quindi credo che la proposta di sospensiva meriti accoglimento.

BOSCO. Io propongo di approvare il primo comma sul quale siamo tutti d'accordo e di approvare il secondo nel testo proposto dal relatore, aggiungendo in fine le parole: « entro 30 giorni dall'acquisto ».

Il secondo comma dell'articolo 6 del testo governativo dovrebbe essere invece lasciato sospeso.

TOMÈ. Si vorrebbe introdurre l'obbligatorietà nella presentazione delle bombole entro un determinato termine. Ma perchè questa obbligatorietà del termine? Può darsi il caso che il produttore costruisca delle bombole e le tenga in deposito.

BOSCO. Il secondo comma afferma solo che le bombole non possono essere riempite di gas nè circolare nel territorio della Repubblica se non previa punzonatura entro un determinato termine.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Io penso che sia opportuno porre in votazione solo il primo comma sul quale sono d'accordo Commissione e Governo, ma di rinviare la votazione del secondo comma dato che relativamente a quest'ultimo io debbo insistere sulla formulazione governativa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 6 (articolo 5 del nuovo testo) come proposto dal relatore: « Il commercio delle bombole per metano è libero ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. A questo comma io farei seguire il primo comma del testo governativo: « Decorso il termine di cui all'articolo 1 le bombole di nuova fabbricazione devono essere presentate per la punzonatura entro 30 giorni dall'acquisto ». Altrimenti rimangono senza disciplina le bombole che vengono fabbricate posteriormente all'entrata in vigore della legge, perchè l'articolo 1 dispone solo per le bombole già fabbricate. Ora il Governo ritiene necessario sottoporre a punzonatura anche le bombole costruite dopo l'entrata in vigore della legge.

DE LUCA, *relatore*. Io mi ero prospettato la questione del termine che il Governo aveva previsto per la punzonatura delle bombole di nuova fabbricazione, ma ho trasferito questo termine nell'articolo 7 da me proposto.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 6 del testo governativo su cui insiste l'onorevole Sottosegretario non sposta i termini della questione.

TOMÈ. Ma perchè il costruttore deve essere costretto a sottostare ad un controllo, che ha il solo fine di una garanzia sull'uso della bombola, quando le bombole costruite possono, ad esempio, essere inviate all'estero o tenute in magazzino?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Ma il termine decorre solo dall'atto dell'acquisto.

TOMÈ. Può darsi il caso del commerciante che acquisti le bombole non per usarle ma per rivenderle.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Mi sembra che la Commissione non voglia accettare il criterio stabilito nel primo comma dell'articolo 6 del testo governativo circa il termine entro cui debbono obbligatoriamente essere punzonate le bombole di nuova fabbricazione.

Il Governo desidera affermare il principio che l'Ente Metano possa seguire la fabbricazione delle bombole e possa seguirne l'immissione nella circolazione, sia pure ad effetti statistici. La Commissione si oppone. Ma io non intendo il perchè di questa opposizione, dato che in fondo questa prescrizione desiderata dal Governo non si può ritenere limitata dall'esercizio industriale e commerciale delle bombole, dato che il commerio delle bombole è libero, come abbiamo stabilito nel primo comma approvato dell'articolo 6.

Il Governo ha accettato questo primo comma dell'articolo 6 proposto dal relatore, ma pure essendo libera la fabbricazione e il commercio delle bombole per metano, è necessario poterne seguire la produzione e la circolazione.

La Commissione è contraria, ma per quale motivo tecnico ? In omaggio a quale principio ? Per la segretezza della produzione del commercio ? Ma non c'è ragione di segretezza. Mi pare che quello della Commissione sia uno zelo che non si giustifica. Questo disegno di legge è stato elaborato non semplicemente in un ufficio governativo, ma in una Commissione nella quale erano rappresentati non solo l'Ente Metano ma anche tutti i metanieri. Questo disegno di legge, quindi, è frutto di esperienza e tutte le disposizioni proposte non sono risultato di improvvisazione, ma tendono a provvedere a determinati bisogni segnalati dall'esperienza.

Mi accorgo che alcuni dei membri della Commissione sono guidati più che altro da un criterio tecnico-giuridico. Questo non è totalmente corretto, perchè il disegno di legge in esame non tende a colmare una lacuna del nostro ordinamento giuridico, ma è un disegno di legge funzionale che deve disciplinare una determinata attività la quale, se dovesse sottostare al diritto comune, darebbe luogo ad inconvenienti. Per questo si sono proposte disposizioni che hanno tutte una particolare ragione di essere e che possono essere bene intese solo da chi vive in questo settore.

Voi, signori della Commissione, volete evitare che l'Ente Metano abbia la possibilità di questo controllo sulla fabbricazione e sulla circolazione delle bombole perchè così ritenete di salvare il principio della libertà di produzione e di commercio. Ma io vi dico che con le disposizioni proposte il Governo non intende affatto ledere questo principio.

BOSCO. A me pare che le osservazioni dell'onorevole Ziino siano pertinenti per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo governativo. Noi siamo tutti d'accordo sul punto che il secondo comma del testo governativo sia accantonato. Stiamo invece discutendo il primo comma del testo governativo così formulato:

« Decorso il termine di cui all'articolo 1 le bombole di nuova fabbricazione debbono essere presentate per la punzonatura entro trenta giorni dall'acquisto ».

L'acquisto non è solo l'atto di commercio giuridico ed economico che fa colui che prende la bombola per usarla ad uso metaniero, ma l'acquisto è anche quello del grossista che compra mille bombole per metano dal fabbricante per poterle poi rivendere a quelli che debbono usarle. Allora noi diciamo che il termine non deve essere « entro trenta giorni dall'acquisto », ma dal momento in cui la bombola si mette in circolazione.

La preoccupazione del Governo è coperta dal comma secondo dell'articolo 6 proposto dal relatore in cui è detto: « Le bombole di nuova fabbricazione non possono essere riempite di gas nè circolare nel territorio della Repubblica se non siano preventivamente sottoposte alla punzonatura ». Se io acquisto una bombola per tenerla in magazzino o per esportarla non è necessario che la sottoponga a punzonatura.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Debbo insistere nel mio punto di vista. Oltre alle ragioni già prospet-

tate che sussidiano il criterio del Governo per cui si debbono controllare la produzione e la circolazione delle bombole di metano, si aggiunge, in risposta a quanto testè ha osservato il senatore Bosco, la necessità di stabilire che chi mette in circolazione le bombole deve sottoporle alla punzonatura e quindi alla verifica e di assicurarsi che questo precetto legislativo sia osservato. Ora, se noi non stabiliamo un certo termine entro cui deve avvenire la punzonatura, oppure se, pur stabilendo un termine, non ci garantiamo di potere accertare da quando questo termine decorre, è evidente che il criterio già da tutti accettato della necessità di sottoporre le bombole alla punzonatura, può essere facilmente contravvenuto.

Mi spiego con un esempio: l'acquirente di una bombola la riempie di gas senza preventivamente presentarla per la punzonatura. Dopo un certo tempo viene trovato in possesso della bombola, ma come si fa a dichiararlo in contravvenzione se egli potrà dire che la bombola ancora non l'ha usata? Allora il Governo, per evitare qualsiasi contestazione, propone di stabilire un termine di trenta giorni decorrenti da un giorno assolutamente certo, quello dell'acquisto. L'Ente Metano attraverso l'elenco passato dal fabbricante è in grado di stabilire quante bombole sono state messe in circolazione ed è in grado di stabilire per ognuna di esse il *dies a quo* a partire dal quale debbono essere computati i trenta giorni. Questo termine non è affidato alla dichiarazione unilaterale del detentore, ma anche alla dichiarazione fatta dal fabbricante mercè la trasmissione dell'elenco di cui al capoverso dell'articolo 2.

MOLINELLI. A me sembra più idonea la norma fissata nel secondo comma proposto dal relatore. Noi nel primo comma abbiamo stabilito che il commercio – sarebbe stato meglio dire: il commercio e la produzione – delle bombole per metano è libero: fissato questo principio è evidente che il fabbricante di bombole non ricade sotto le sanzioni di questa legge se non il giorno in cui le mette in circolazione senza punzonatura. Fino a quel giorno è libero di commerciare le bombole. La punzonatura ha il solo scopo di garantire l'uso delle bombole.

Inoltre il testo governativo offre una garanzia minore per l'uso delle bombole. Infatti queste possono anche essere usate senza punzonatura purchè non siano trascorsi 30 giorni dall'acquisto e in questi 30 giorni una bombola difettosa può anche scoppiare.

Per tutte queste ragioni io credo che sia più opportuno stabilire, come propone il relatore, che le bombole non possano essere riempite di gas nè circolare, se non previa punzonatura.

DE LUCA, *relatore*. Partendo dal principio che la fabbricazione e il commercio delle bombole è libero, io ho ritenuto che l'unica possibilità di limitazione a questo principio potesse essere dettata da preoccupazioni di sicurezza pubblica.

In un certo senso la formula del Governo, come ha osservato il collega Molinelli, non solo è maggiormente limitativa della produzione e del commercio delle bombole, ma consente anche un uso illecito delle bombole nei trenta giorni successivi all'acquisto. Questa eventualità dell'uso della bombola senza punzonatura entro trenta giorni dall'acquisto è invece impossibile con la formula da me proposta.

Inoltre tutto quello che non è necessario, in regime di libertà, deve essere eliminato quando costituisca un impaccio. Confermo quel che ho detto prima, che questa norma suggerita dal Governo ha la sua ragione di essere solo in quanto si prevede una corresponsione per l'uso delle bombole a favore di chi ne è proprietario, perchè allora è logico che l'Ente Metano debba conoscere quale è la posizione delle bombole. Ma poichè ancora su questa questione non ci siamo pronunciati, mi pare che la logica dovrebbe suggerire intanto di fermarsi sulla mia formulazione, la quale è garanzia per tutti che non ci può essere circolazione senza punzonatura.

Le altre norme mi parrebbe opportuno rinviarle a quando discuteremo quella questione, perchè sono in funzione di essa.

La mia proposta è, quindi, di accantonare l'articolo 6 per riprenderlo in esame quando discuteremo l'articolo 9.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sarei favorevole alla proposta di sospensiva sull'articolo 6; non posso però essere d'accordo circa l'opportunità di accettare esclusivamente la formulazione di

detto articolo nel testo del relatore. Per quanto riguarda infatti gli emendamenti del relatore, il primo comma aggiuntivo l'ho già accettato, in quanto, come ho detto, riflette un principio che non è male ribadire. Tale comma è stato già approvato. Per quanto riguarda il secondo comma invece, visto che non si riesce a trovare l'accordo fra i membri della Commissione, potremmo anche rimandare la discussione di questo a quando discuteremo l'articolo 9.

DE LUCA, *relatore*. La mia proposta di sospensiva rifletteva esclusivamente la formulazione del testo governativo. Poichè il secondo comma del testo da me proposto in sostanza non è altro che una precisazione quanto mai opportuna, desidererei invece che fosse messo in votazione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Pregherei il relatore di non insistere soprattutto perchè quanto forma oggetto di questo suo capoverso è già previsto dall'articolo 7 del testo governativo, sia pure con altra formulazione. Se io accettassi la locuzione proposta dal relatore evidentemente pregiudicherei l'articolo 7 che ancora dobbiamo discutere.

DE LUCA, *relatore*. Non posso consentire. Quando noi abbiamo affermato il principio che le bombole non possono circolare se non quando siano punzonate, non abbiamo stabilito nessun termine preclusivo, nessuna aggiunta che domani ci possa obbligare in qualche modo: con questo noi non facciamo che affermare il principio che le bombole di nuova fabbricazione non possono circolare se non siano state preventivamente sottoposte a punzonatura. Questa disposizione non esclude che domani noi possiamo stabilire un termine.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il testo del Governo e il testo proposto del relatore dettano le medesime disposizioni sia pure con formulazioni diverse in diversi articoli. Ovviamente preferisco la formula proposta dal Governo.

BOSCO. Prima che si possi alla votazione del secondo comma dell'articolo 6 (articolo 5 del nuovo testo), vorrei domandare al relatore se egli accetterebbe di sostituire le parole: « di nuova fabbricazione » (che costituiscono un termine quanto mai elastico e giuridicamente non perfetto) con le altre: « le bombole fabbricate posteriormente all'entrata in vigore di questa legge ».

DE LUCA, *relatore*. Accetto la formula proposta dal senatore Bosco in quanto non cambia la sostanza della mia proposta.

PRESIDENTE. Proporrei di sospendere la seduta in modo da permettere un maggior scambio di vedute fra il Governo e il relatore.

(*La sospensione è approvata*).

La riunione termina alle ore 19,07.